SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 808)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario

Onorevoli Senatori. — Tra i problemi che si presentano nel quadro dei compiti istituzionali dello Stato nei confronti dei beni culturali, quello relativo alla catalogazione di tali beni è unanimemente considerato di preminente importanza ai fini di ogni ulteriore attività di tutela e di valorizzazione.

L'esigenza di una sollecita ed organica soluzione di questo problema è stata non solo costantemente avvertita dal Ministero della pubblica istruzione, ma è stata anche più volte reclamata dagli enti e dalle organizzazioni culturali più qualificate, dalla Commissione parlamentare di indagine, presieduta dall'onorevole Franceschini, e, anche recentemente, da membri del Parlamento. La medesima esigenza è peraltro sostenuta anche sul piano internazionale, come si è più volte constatato durante lo svolgimento dell'azione condotta dall'UNESCO nel campo della protezione dei beni culturali.

In varie occasioni, e da parte di diversi Stati, è stato affermato il principio che premessa indispensabile ad ogni concreta iniziativa internazionale in questo campo sia una esatta nozione della consistenza del patrimonio culturale da proteggere. E ciò in particolare nei Paesi nei quali tale patrimonio è più ricco e quindi il problema della sua conoscenza più complesso.

Coerentemente con tali suggerimenti la ricordata organizzazione internazionale, nel

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso particolare di Venezia, il cui straordinario patrimonio culturale è vieppiù minacciato da gravissime cause di deterioramento, ha iniziato la propria collaborazione agli sforzi del Governo italiano per prevenire l'aggravarsi di tale stato di cose, favorendo con tutti i mezzi a sua disposizione la schedatura dei monumenti e delle opcre d'arte veneziane, lavoro che già si sta eseguendo sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie.

In Italia la catalogazione dei beni culturali ha avuto inizio molti decenni or sono ed è stata condotta, a seconda della natura dei beni stessi, degli scopi della loro elencazione e dei tempi di esecuzione, con criteri piuttosto diversi: ora puramente enumerativi, ora rigorosamente scientifici.

Anche al presente tale attività prosegue con fondi appositamente previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione al capitolo 2536, per quanto attiene al patrimonio artistico e storico, mentre ben poco si è potuto realizzare sia per ciò che riguarda il patrimonio bibliografico, specie se di proprietà degli enti e dei privati, e sia anche per ciò che riguarda altre categorie di beni culturali sulle quali una più aggiornata visione storico-critica e amministrativa impone ora di esercitare i compiti di tutela, a partire appunto da quello della catalogazione.

Tra queste categorie, urgenza massima di azione da parte dello Stato presenta quella che è costituita dai « centri storici », considerati ciascuno come un complesso unitario e ben definito.

Come è noto, infatti, il problema della tutela dei centri stotici, di quei centri abitati cioè che, per la loro struttura, la loro ricchezza di monumenti archeologici e di opere d'arte e di architettura, e con il loro passato, costituiscono altrettanti preziosissimi documenti della storia della civiltà, si è posto e si pone tuttora con una pressione sempre crescente da quando, con il rapido evolversi delle condizioni di vita delle popolazioni, le loro caratteristiche formali e storiche vengono a contrasto con le esigenze pratiche delle popolazioni stesse.

La inadeguatezza dei vecchi tessuti urbani a un traffico veicolare sempre più intenso, la non rispondenza delle vecchie costruzioni ai modi di vita odierni sono fatti notissimi e inoppugnabili che, tuttavia, lungi dal giustificare il sorgere e il diffondersi di idee tendenti, in nome di una male intesa modernità di vedute, a distruggere o almeno alterare profondamente complessi ricchi di arte e di storia, debbono spingere a ricercare il modo di inserire codesti complessi nel quadro delle attività della nostra epoca, mettendoli in valore ed attribuendo loro funzioni e finalità consone alla loro natura.

L'urbanistica più recente e illuminata ha già scartato i metodi in uso nell'Ottocento e fino alla metà del secolo presente, che consistevano in massicci interventi nel vivo dell'antico tessuto delle città, ed ha così allontanato da queste i pericoli di più gravi devastazioni promosse proprio dai pubblici poteri, ai quali incomberebbe il dovere di conservare il volto e il carattere dei centri storici.

Peraltro, il problema della tutela permane per quanto riguarda i pericoli di malcaute trasformazioni di singoli edifici, soprattutto quelli di architettura minore, difficile a proteggere per il loro intrinseco valore artistico, o i danni di adattamenti a destinazione inopportuna, o le conseguenze dell'abbandono e dell'incuria.

Un'opera minuta, quasi capillare, di protezione si dimostra sempre più necessaria ed urgente, le cui modalità e caratteristiche non potranno essere determinate che per i singoli casi.

Ma per avviare una tale opera si rivela indispensabile, come per ogni altra categoria di beni culturali, una conoscenza approfondita della reale consistenza dei numerosissimi centri abitati ai quali spetta di essere qualificati centri storici e di essere oggetto dell'azione di tutela.

Si tratta di migliaia di abitati, dalle grandi e grandissime città, protagoniste di vicende storiche e politiche di primissimo piano, ai villaggi e alle borgate che, pur oscuri storicamente ed architettonicamente modesti, costituiscono, per la loro struttura urbanistica o per il loro carattere di espressione

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una particolare civiltà, elementi insostituibili della fisionomia del Paese.

Per tali complessi occorre dunque un « censimento dei centri storici italiani », secondo regole uniformi e precise, il quale permetta, entro un breve tempo, la raccolta e la diffusione di una specie di *corpus* di essi.

Si tratterà di un lavoro consistente in esplorazioni, indagini e controlli, intesi a fornire gli elementi occorrenti per identificare i centri storici esistenti, delimitare la loro estensione, descriverne il contenuto e i caratteri, al fine non soltanto di facilitarne la protezione e la vitalizzazione, ma anche di orientare, nel quadro della pianificazione territoriale in corso di formazione, le iniziative di competenza di altre amministrazioni, centrali e periferiche, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.

In questi ultimi tempi si è dunque ulteriormente fatta pressante l'urgenza di intensificare l'opera intrapresa, sì da accelerarne la conclusione. Di fronte a tale esigenza il Ministero della pubblica istruzione ha intanto promosso studi per nuove e meglio adeguate strutture organizzative (come, ad esempio, il ricostituito ufficio del catalogo presso la direzione generale delle antichità e belle arti) ed ha altresì ottenuto un sensibile incremento sui fondi del capitolo 2536 del proprio bilancio, che infatti, a partire dall'esercizio finanziario 1970, ha per la prima volta raggiunto un'entità tale da consentire, almeno in parte, il soddisfacimento delle presenti esigenze.

Si è peraltro rilevata la necessità che, proprio in rapporto alle speciali caratteristiche delle differenti categorie di beni culturali, oltre che per efficiente corrispondenza alle particolari e varie esigenze delle amministrazioni interessate, queste possano giovarsi dell'opera di università ed enti culturali, nonchè della collaborazione di singole persone di riconosciuta competenza estranee all'Amministrazione dello Stato, mediante incarichi individuali sotto forma di borse di studio per giovani specialisti.

L'utilità di quest'ultima forma di rapporto si rileva facilmente, ove si consideri che gli assegnatari delle borse di studio, mentre assolvono precisi incarichi per conto dell'Amministrazione, compiono al tempo stesso un tirocinio propedeutico, che sarà certamente utile ai giovani che intendono partecipare ai concorsi per l'immissione nei ruoli della carriera direttiva delle Soprintendenze; ruoli che, com'è ben noto, è sempre più difficile coprire con personale adeguatamente preparato ai delicati compiti di tutela, conservazione e studio del patrimonio artistico nazionale.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che nell'articolo 1, riconosce al Ministero della pubblica istruzione — al fine della ricognizione, del rilevamento e della catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario — la facoltà di provvedere, oltre che a norma delle vigenti disposizioni, anche mediante convenzioni da stipulare con università ed enti culturali o comunque interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

L'articolo 2 prevede inoltre, per le stesse finalità di cui all'articolo 1, la possibilità di istituire borse di studio, di durata non superiore a dodici mesi (ed eventualmente rinnovabili per un periodo fino ad altri dodici mesi, in rapporto agli studi ed alle ricerche in corso) e di importo mensile non superiore a lire 150 mila.

L'articolo 3, infine, indica i capitoli di bilancio su cui graveranno le spese conseguenti all'applicazione del provvedimento.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Senato nel marzo 1971, è decaduto per la fine della legislatura.

Viene riproposto nello stesso testo, salvo i necessari aggiornamenti alla decorrenza e ai mezzi di copertura della spesa.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di incrementare la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario, nonchè di fondi bibliografici speciali, il Ministero della pubblica istruzione ha la facoltà di provvedere, oltre che a norma delle vigenti disposizioni, anche mediante convenzioni con università ed enti culturali o comunque interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 2.

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1 sono approvate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Per le stesse finalità di cui all'articolo 1 possono anche essere istituite borse di studio, da assegnarsi in base a disposizioni di carattere generale emanate dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Le borse di studio non possono avere durata superiore ai dodici mesi ed importo mensile superiore a lire 150 mila e possono essere rinnovate per una sola volta fino ad altri dodici mesi, in rapporto agli studi e alle ricerche in corso.

Art. 3.

All'onere di lire 170 milioni annue derivante dalla presente legge, per quanto attiene al patrimonio artistico, storico e paesistico, si farà fronte, nell'esercizio 1973, con lo stanziamento del competente capitolo n. 2536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzio-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne per il detto esercizio e dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

All'onere di lire 15 milioni annue per la catalogazione del patrimonio librario di proprietà statale si provvederà, nell'esercizio 1973, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2455 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il detto esercizio e dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

All'onere di lire 15 milioni annue derivante dalla presente legge per la catalogazione del materiale librario di pregio di proprietà di enti diversi dallo Stato e di privati, si farà fronte, nell'esercizio 1973, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2458 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il detto esercizio e dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.